



**CITTÀ DI CARMAGNOLA**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE A CARICO DEL**  
**COMUNE DI CARMAGNOLA DEL PAGAMENTO**  
**TICKET SULLE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E**  
**SPECIALISTICHE A FAVORE DEI CITTADINI**  
**INDIGENTI**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. 9 DEL 29/01/2013

\*\*\*\*\*

**Premessa**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di esenzione dal Ticket sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche a favore di cittadini indigenti applicate dal Comune di Carmagnola sulla base del reddito ISEE.

**Art. 1 - Natura dell'intervento**

Il pagamento del ticket sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche da parte del Comune è da intendere come intervento surrogatorio, di natura assistenziale e, come tale, soggetto alla regolamentazione stabilita dal Comune e subordinato al possesso da parte dello stesso delle necessarie risorse finanziarie.

**Art. 2 - Modalità di accesso**

Coloro che intendono ottenere dal Comune il pagamento del ticket sulle prestazioni diagnostiche e specialistiche ne devono fare domanda su apposito modulo contenente una serie di dati ed impegni che il richiedente deve sottoscrivere sotto la sua responsabilità.

La richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta innanzi al funzionario comunale, oppure consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Carmagnola unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, con la quale il medesimo attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal presente regolamento alla data della presentazione della domanda.

Tutta la documentazione può essere presentata, anche con l'uso della posta elettronica certificata o con il fax, nel rispetto della normativa vigente.

### Art. 3 – Requisiti

L'esenzione ticket **sulle prestazioni diagnostiche e strumentali** a carico del Comune è destinata a soggetti in stato di indigenza **che non fruiscano di esenzioni alla spesa sanitaria di competenza dell'ASL**. Si considerano in stato di indigenza i soggetti i cui nuclei familiari (\*), residenti nel Comune di Carmagnola che siano in possesso di certificato ISEE (non scaduto e relativo al nucleo familiare di appartenenza) pari o inferiore a **€ 6.000** e relativo comunque all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile.

Inoltre, può beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni diagnostiche, strumentali, di laboratorio e/o per le spese farmaceutiche, il richiedente che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) minorenni (**maggiore di 6 anni**), in carico ai Servizi di Assistenza Sociale del Consorzio affidati a nuclei familiari o a comunità alloggio o soggetti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni su dichiarazione del Servizio Socio Assistenziale;
- b) i nuclei familiari (\*) assistiti economicamente dal C.I.S.A. 31 su dichiarazione e richiesta dell'assistenza sociale;
- c) i nuclei familiari (\*) che si trovino in particolari **e temporanee** situazioni di disagio economico conseguente a malattie, perdita temporanea del lavoro o ad altro grave fattore socioeconomico. Tale situazione potrà essere accertata mediante ricorso al calcolo **dell'ISEE simulato**. **La validità dell'esenzione è vincolata alla durata dell'ISEE simulato.**

**Nei casi di cui ai punti a) e b) si prescinde dal reddito ISEE del nucleo familiare.**

### Art. 4 – Esclusione

Non sono ammessi al pagamento del ticket da parte del Comune, *eccetto particolari casi segnalati dal Servizio Sociale* del Consorzio C.I.S.A. 31 di all'art. 3, i soggetti/nuclei familiari:

- a) che percepiscano un reddito ISEE (anche simulato) superiore ad € 6.000 che è il valore assunto come base per l'esenzione.
- b) siano titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a patto che questa rientri nei seguenti parametri:
  - rendita catastale complessiva (100%) pari o inferiore a 500 €
  - categoria catastale diversa da A1, A7, A8, A9

---

(\*) Per nucleo familiare ai fini ISEE si intende: La famiglia anagrafica, ovvero quella risultante nello stato di famiglia, nonché le persone fiscalmente a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti il nucleo stesso, pur non conviventi nello stesso stato di famiglia.

Tale nucleo è integrato da:

- eventuali persone in affidamento;
- genitori, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale, divorzio o di pagamento degli assegni di mantenimento, nonché i figli a carico con essi conviventi.

La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrante nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal beneficio se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente;

- c) che abbiano **proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale** di più beni mobili registrati. L'esenzione può essere concessa se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di esenzione e sia di cilindrata non superiore a 1400cc. per le auto a benzina e non superiore a 1600 cc. per le auto diesel.
- d) che possieda disponibilità liquide, polizze assicurative, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a € 4000, aumentato di 250 € per ogni ulteriore componente;
- e) siano titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di **12 mesi** dalla data della domanda di esenzione. Tale condizione non è motivo di esclusione dall'esenzione qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
  - siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
  - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- f) inadempienti nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- g) che non abbiano attuato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- h) che abbiano rifiutato eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale, nell'arco dell'ultimo anno o cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno;
- i) che abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato con discontinuità attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;
- j) per cui sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme

vigenti ed in particolare effettuati dalla Amministrazione Comunale anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.

I motivi di esclusione sopra elencati non operano per le persone le cui condizioni di salute, opportunamente attestate, non consentano di adempiere agli impegni sopra specificati per il periodo di impossibilità specificato.

- k) che, fruendo di altri interventi di carattere assistenziale da parte del Comune (assegnazione locali e simili) ne abbiano fatto abuso (danneggiamenti, sublocazioni, furti).
- l) che siano comunque stati denunciati o diffidati per danneggiamento delle proprietà comunali o per gravi o reiterate violazioni dei regolamenti comunali stessi e per occupazioni abusive di alloggi di proprietà comunale o A.T.C. .

#### **Art. 5 – Accertamenti, controlli, verifiche**

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, in qualunque momento, le dichiarazioni presentate. A tale fine il Comune, **che ha aderito al Protocollo ANCI/Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione fiscale**, si avvale degli strumenti informativi propri e in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula di convenzioni descritte nel D.lgs 109/98 e s.m.i.

Le verifiche e gli accertamenti saranno effettuati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n 93 in data 7/9/2001 ad oggetto "Indirizzi operativi per le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive".

Qualora emergano false dichiarazioni da parte degli utenti, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali. Inoltre, a tali utenti sarà revocata l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale, di laboratorio, di fisioterapia, saranno esclusi dal beneficio anche per l'anno successivo a quello di presentazione della domanda e dovranno restituire le somme versate dal Comune per fronteggiare le spese relative al Servizio Sanitario in ambito regionale.

I richiedenti dovranno sottoscrivere una manifestazione di consenso all'accesso da parte dell'Ufficio competente al rilascio dell'esenzione alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.

#### **Art. 6 - Rilascio – Validità**

A coloro che risultano possedere i requisiti per l'esenzione, l'Ufficio Politiche per la Persona rilascia un attestato nel quale vengono elencati i nominativi, completi dei dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare ai quali verrà riconosciuto il beneficio valido per un anno dalla data di presentazione della domanda.

L'esenzione potrà sempre essere revocata prima della scadenza in qualsiasi momento nel caso in cui si accerti la perdita dei requisiti di accesso o il verificarsi di un motivo di esclusione.

### **Art. 7 – Prescrizione prestazioni**

Nel rispetto della normativa vigente, il medico di base potrà prescrivere prestazioni diagnostiche o specialistiche con pagamento del ticket assunto dal Comune esclusivamente se destinati ai soggetti indicati negli attestati rilasciati ed esclusivamente per le specialità attualmente comprese nel prontuario del S.S.N.

### **Art. 8 – Comunicazioni all'ASLto5**

Ad ogni semestre scaduto sarà trasmesso alle ASL l'elenco delle esenzioni rilasciate in tale periodo.

### **Art. 9 – Estensione**

L'esenzione per reddito a carico del Comune potrà essere estesa alla spesa per i farmaci nel caso in cui la Regione Piemonte modifichi l'attuale normativa in materia.